

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **JERVOLINO RUSSO, D'AGOSTINI, SAPORITO, FONTANA, D'AMELIO, FIMOIGNARI e NEPI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 1984

Disposizioni sul collocamento a riposo dei medici veterinari dipendenti dalle Unità sanitarie locali, già dipendenti dai Comuni e dai loro consorzi

ONOREVOLI SENATORI. — Il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, fissa al 65° anno il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei sanitari dipendenti dagli enti pubblici territoriali.

Con legge del 24 luglio 1954, n. 596, si intese derogare a tale norma concedendo, ai medici ed ai veterinari immessi nei ruoli dei sanitari condotti antecedentemente all'entrata in vigore del citato testo unico, la possibilità di essere trattenuti in servizio fino al 70° anno di età, qualora, al compimento del 65°, non avessero raggiunto i 40 anni di servizio utile a pensione.

Gli eventi di questi ultimi anni, caratterizzati anche da un notevole ritardo nelle assunzioni presso il pubblico impiego, hanno successivamente suggerito l'emanazione della legge 7 maggio 1965, n. 459, che ha consentito l'estensione del beneficio in parola ai sanitari entrati in carriera fino al 31 dicembre 1952.

In quella sede, però, non si è tenuto conto che tale situazione si è protratta fino a tutto il 1960. Di essa hanno risentito quei medici e veterinari che, alla pari di quelli immessi in carriera entro il 1952, hanno incontrato notevoli difficoltà di sistemazione nei ruoli dei sanitari comunali.

Vi è da considerare altresì che i sanitari comunali, a seguito della riforma sanitaria, sono transitati nei ruoli delle Unità sanitarie locali, le quali, come è noto, stanno attraversando una delicata fase di assestamento che rende opportuno il trattenimento in servizio di personale particolarmente preparato in uno specifico e delicato settore.

Per le ragioni suesposte si rende necessaria la modifica della legislazione vigente.

Per questi motivi, è stato predisposto il presente disegno di legge che, nella sostanza, persegue fini di equità e di giustizia.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

I medici e i veterinari dipendenti dalle Unità sanitarie locali, già dipendenti dai Comuni e dai loro consorzi, comunque in servizio all'entrata in vigore della presente legge, entrati in carriera fino al 31 dicembre 1960, qualora al compimento del 65° anno di età non abbiano raggiunto i 40 anni di servizio utile agli effetti della pensione, sono trattenuti in servizio per il tempo necessario al raggiungimento dei 40 anni di servizio utile a pensione e comunque non oltre il 70° anno di età.